



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 51679/2021, promossa da

████████████████████, nato a Roma il ██████████ (c.f. ██████████), rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Pezzilli ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza dell'Unità n. 13, presso lo studio del difensore

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO e COMUNE DI CECCANO (FR)

- resistente contumace -

oggetto: cittadinanza ex art. 4 legge n. 91/92.

Con ricorso depositato in data 04.08.2021, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. █████ del █████ con cui il Comune di Ceccano ha negato che egli avesse acquisito la cittadinanza italiana ex art. 4, c. 2 della legge 91/1992, affermando che dalla documentazione prodotta non fosse possibile riscontrare la sussistenza dei requisiti di legge.

Il ricorrente ha rappresentato di possedere invece tutti i requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana, essendo nato in Italia e avendovi stabilmente vissuto fino al compimento dei 18 anni, come dimostrato dalla documentazione prodotta – anagrafica, scolastica e relativa ai propri contatti con i servizi sociali comunali e con il Tribunale per i minorenni – , idonea nel suo complesso a provare la “residenza legale” in Italia di cui all'art. 4, c. 2 della legge 91/1992, secondo il significato sostanziale che deve ormai attribuirsi a tale requisito alla luce della consolidata giurisprudenza, anche europea, della circolare ministeriale n. 22/2007 e della novella legislativa introdotta con d.l. 69/2013. Ha inoltre sostenuto che, tenendo conto della *ratio* della normativa in materia, non può valere ad escludere la sussistenza del requisito della residenza ininterrotta la sola circostanza della sua temporanea assenza dal territorio italiano, in quanto unicamente dipesa dalla condotta (illecita) dei suoi genitori, i quali, nonostante fossero decaduti dalla responsabilità genitoriale e contro la sua

volontà, lo hanno costretto a trasferirsi in Germania. Ha conseguentemente lamentato l'illegittimità e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, concludendo con la richiesta di annullamento del diniego e l'accertamento del proprio diritto alla cittadinanza italiana.

L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo del presente ricorso, effettuata in data 30.6.2022, e deve dichiararsi contumace.

Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 22.6.2023, poi anticipata al 21.6.2023, disponendone la trattazione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022, all'esito della quale, la causa deve intendersi trattenuta in decisione.



Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.

Quanto al quadro normativo applicabile, l'odierno ricorrente ha avanzato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 4, c. 2 della legge 91/1992, ai sensi del quale “[l]o straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”. I requisiti per tale riconoscimento sono dunque la nascita in Italia e la residenza legale e ininterrotta in Italia fino al compimento del diciottesimo anno di età, oltre che la dichiarazione della volontà di acquistare la cittadinanza.

Ciò posto, non è possibile desumere il requisito specificamente individuato quale mancante nel caso di specie dall'Amministrazione competente – il Comune di Ceccano – , stante il tenore letterale del provvedimento impugnato di diniego della cittadinanza italiana, il quale si limita ad enunciare che “[d]alla documentazione prodotta dal Sig. XXXXXXXXXX non è stato possibile riscontrare la presenza dei suddetti requisiti”.

Risulta in ogni caso indiscutibile che il ricorrente integri sia il primo requisito della nascita in Italia – provata in giudizio mediante produzione dell'atto di nascita, avvenuta a Roma il giorno 8.11.2002 – , sia il secondo requisito della regolare residenza fino al compimento dei diciotto anni. A tale ultimo proposito, deve ricordarsi la circolare del Ministero dell'Interno n. 22 del 7 novembre 2007 (prot. n. K64.2/13), la quale, adeguandosi ad un orientamento consolidato della giurisprudenza, “*al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore, possano arrecargli danno*”, in vista della “*tutela in via primaria degli interessi del minore ... precisa quindi che l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell' art. 4 comma 2 della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale*

etc) ... Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l'interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia, come già richiamato nella citata circolare del gennaio 2007". Tale orientamento dell'Amministrazione è stato elevato al rango di normativa primaria dal d.l. 69/2013, convertito con legge 98/2013, il cui art. 33 dispone che "[a]i fini di cui all'[articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione". Ebbene, questo essendo il significato da attribuire alla requisito della residenza legale richiesta dalla legge sulla cittadinanza, come accolto dal medesimo Comune di Ceccano nel diniego in esame, è indiscutibile che quest'ultimo abbia dimostrato di soddisfare tale requisito, avendo prodotto, unitamente al certificato anagrafico di residenza nel Comune di Roma dalla sua nascita nel 2002 al 2007, al certificato di residenza nel Comune di Ceccano dal 2020 e al permesso per minore età rilasciato in data 13.1.2020, ai fini della dimostrazione della stabile presenza in Italia nel periodo compreso tra il 2007 e il 2020: la relazione (del marzo 2007) dell'assistente sociale del Comune di Ladispoli, cui il ricorrente è stato affidato con decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma in data 8.11.2005, che attesta come da quella data i servizi sociali comunali abbiano fornito un programma di assistenza domiciliare in favore del nucleo familiare presso la loro nuova abitazione di Ladispoli, via [REDACTED] n. [REDACTED]; la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma (del 17.5.2013), la quale, ripercorrendo la pregressa vicenda del ricorrente, dà atto dello sfratto dalla casa di Ladispoli subito dalla famiglia nel 2010, in seguito al quale il nucleo si è ristabilito a Roma in condizioni abitative precarie, dovendo vivere in un camper; la dichiarazione di ospitalità (del maggio 2012) attestante l'inserimento del ricorrente presso la casa famiglia [REDACTED] del Comune di Ceccano dall'11.7.2011; il cedolino attestante l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, avvenuta il 10.10.2012; il certificato di frequenza della prima classe della scuola primaria nell'anno scolastico 2011/2012, con ammissione alla classe successiva; il certificato di frequenza della seconda classe della scuola primaria nell'anno scolastico 2012/2013, con ammissione alla classe successiva; la relazione del 25.2.2013 dell'assistente sociale del Comune di Ladispoli, cui il ricorrente era ancora affidato su provvedimento del Tribunale per i Minorenni, attestante la sua perdurante presenza presso la predetta casa famiglia; il verbale di affidamento del ricorrente all'educatore della casa famiglia [REDACTED], avvenuto il giorno 6.3.2018; il certificato di frequenza del terzo anno della scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2018/2019 e il certificato di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in data 19.6.2019, con

votazione di sette decimi; i certificati di frequenza, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, del corso “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” presso l’Istituto d’istruzione superiore “ ” di Ceccano; il decreto del 7.5.2020 del Tribunale per i Minorenni, di affidamento del ricorrente ai servizi sociali del Comune di Ceccano e di conferma del suo collocamento presso la predetta casa famiglia.

Ebbene, il complesso di tale documentazione dimostra in modo inequivocabile come il ricorrente, nato in Italia nel 2002, vi abbia stabilmente vissuto per tutta la sua vita e segnatamente, per quanto qui interessa, sino al compimento del diciottesimo anno di età, trascorrendo gli anni della sua infanzia insieme alla propria famiglia prima a Roma e poi a Ladispoli, dove ha abitato sino al 2010, venendo collocato nel 2011 presso una casa famiglia di Ceccano a seguito dell’aggravarsi della precarietà del nucleo familiare, frequentando la scuola primaria tra il 2011 e il 2013. Nel 2018 egli è stato di nuovo collocato presso la medesima casa famiglia di Ceccano. Da allora ha terminato il primo ciclo di istruzione, con superamento a pieni voti dell’esame di terza media, e ha intrapreso una formazione professionale in materie sanitarie e di assistenza sociale. A fronte di ciò, è innegabile come il ricorrente non abbia avuto in altro luogo se non in Italia il centro esclusivo della propria esistenza, nascendo, crescendo, studiando e formandosi nel nostro Paese, che è a tutti gli effetti anche il *suo* Paese, non avendo egli alcun legame con altri Stati.

Ciò posto, la documentazione lascia altresì emergere come la presenza del ricorrente in Italia non sia stata propriamente ininterrotta, bensì spezzata da un periodo di circa quattro anni – dal 2014 all’inizio del 2018 – durante il quale egli avrebbe vissuto in Germania insieme ai propri genitori. Risulta infatti che, con decreto dell’11.4.2014, il Tribunale per i Minorenni ha chiesto alla Questura di Roma di svolgere indagini per rintracciare il nucleo familiare, dopo che il tutore nominato e i servizi sociali cui il ricorrente era stato affidato ne avevano comunicato l’allontanamento dall’abitazione. Successivamente, in data 17.8.2015, i servizi sociali del Comune di Ladispoli hanno comunicato al Tribunale per i Minorenni di essere venuti a conoscenza che i minori della famiglia, tra cui il ricorrente, si trovassero in Germania e che il ricorrente stesso si era messo in contatto con i servizi in data 14.8.2015, “*chiedendo di tornare in Italia*”. Il Tribunale per i Minorenni ha dato atto di tale comunicazione nei successivi decreti del 16.10.2015 e del 29.9.2017. Il ricorrente sarebbe rientrato in Italia poco più tardi e vi si trovava certamente il 6.3.2018, quando è stato nuovamente affidato alla medesima casa famiglia di Ceccano presso cui aveva vissuto dal 2011 al 2014 circa.

Ebbene, accertato il verificarsi di un’interruzione del periodo di residenza del ricorrente in Italia, d’altra parte ammesso in ricorso, non può tuttavia non considerarsi che la condotta dei suoi genitori, tramite la quale essi hanno provocato la detta interruzione della sua permanenza in Italia, debba qualificarsi come illegittima. All’epoca infatti, nel 2014, dopo la sospensione intervenuta già nel

2005 (cfr. decreto del Tribunale per i Minorenni dell'8.11.2005), i genitori erano stati definitivamente dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e in loro vece era stato nominato un tutore (cfr. sentenza del Tribunale per i Minorenni del 17.5.2013), mentre il ricorrente non si trovava neanche più fisicamente collocato presso il nucleo d'origine, bensì presso una casa famiglia (cfr. la citata dichiarazione attestante l'ospitalità sin dall'11.7.2011). Privati della responsabilità sul figlio, i genitori non avevano dunque titolo per allontanarlo dalla struttura, sradicarlo dal suo contesto di vita e dal suo percorso di studi, trasferendolo in altro Paese. Sebbene non possa compiersi in questa sede una valutazione di riconducibilità di tale condotta entro la fattispecie penale di sottrazione e trattenimento di minore all'estero di cui all'art. 574 bis c.p. – come proposto da parte ricorrente, anche se la ricostruzione dei fatti quale emerge dai documenti sia in effetti apparentemente assimilabile alla condotta di chi *“sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale”* – , deve tuttavia ritenersi che la descritta condotta sia in ogni caso illegittima, tanto da determinare il competente Tribunale per i Minorenni ad attivare indagini urgenti per rintracciare il minore (cfr. il citato decreto dell'11.4.2014).

Alla luce di ciò, non può dunque ritenersi che una condotta altrui, a maggior ragione se illegittima, possa pregiudicare il diritto del ricorrente ad acquistare la cittadinanza italiana. Come correttamente messo in luce da parte ricorrente, infatti, è stato lo stesso legislatore, per mezzo del citato art. 33 del d.l. 69/2013, a premurarsi che condotte di altri non incidano negativamente sull'acquisto della cittadinanza da parte dell'interessato. E se tale disposizione fa propriamente riferimento agli *“inadempimenti”* in materia di iscrizione anagrafica e di richiesta/rilascio del permesso di soggiorno rilevanti ai fini della regolarità della residenza in Italia, alla luce di una lettura orientata a perseguire la *ratio* della norma – appunto di non permettere che azioni od omissioni altrui possano impedire l'esercizio del diritto da parte del titolare – non può non ricomprendersi tra le condotte non imputabili all'aspirante cittadino anche una decisione di interruzione della residenza in Italia da parte di genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale e dunque non legittimati a prendere siffatta decisione, come arbitrariamente avvenuto nel caso di specie.

È dunque evidente come l'allontanamento del ricorrente dall'Italia non sia dipeso da una sua libera scelta, tale da mettere in discussione quella volontà di vivere stabilmente in Italia e di acquistare la cittadinanza italiana valorizzata dall'art. 4, c. 2 della legge 91/1992. Piuttosto, il temporaneo trasferimento in Germania è dipeso, nella fattispecie, da una scelta di genitori non (più) legittimati a prendere decisioni per l'intero nucleo familiare e quindi per il ricorrente.

A fronte di ciò, risulta d'altra parte chiara la contraria volontà di quest'ultimo, resa evidente non solo dalla sua richiesta di poter tornare in Italia rivolta agli assistenti sociali (cfr. la citata comunicazione del 17.8.2015), ma anche dall'atteggiamento "ambivalente" rispetto al rientro in famiglia che egli aveva già dimostrato in occasione del primo collocamento in casa famiglia (cfr. la citata relazione del 25.2.2013) e dalla sua dichiarazione "*di voler continuare a risiedere in casa famiglia*" resa in udienza al Giudice del Tribunale per i Minorenni (cfr. il citato decreto del 7.5.2020). La volontà così dimostrata di risiedere in Italia e proseguire gli studi intrapresi, al di fuori del nucleo d'origine, non può non prendersi in considerazione, provenendo da una persona all'epoca dodicenne, dunque ritenuta capace di discernimento e matura per esprimere la propria opinione ed essere ascoltato nelle questioni che lo concernono (cfr. a titolo di mero esempio l'art. 348, c. 3 c.c., laddove prescrive la consultazione del minore "*che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento*" nella scelta del tutore; cfr., altresì vecchio testo art. 336 bis c.c., 315 bis c.c. e 337 octies c.c.), seppure certamente non indipendente, fisicamente ed emotivamente, al punto da sottrarsi al controllo dei genitori e autonomamente opporsi al trasferimento o ritrasferirsi in Italia.

Non considerare il complesso delle circostanze del caso e pervenire ad un'applicazione rigidamente letterale della norma, come fatto dall'Amministrazione nel caso di specie, tradirebbe lo spirito della normativa in materia, volta a riconoscere un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza italiana, che sorge automaticamente (secondo lo stesso tenore della legge: "*Lo straniero nato in Italia, che vi abbia ... diviene cittadino se...*") per chi, come l'odierno ricorrente, sia nato in Italia e vi abbia stabilito il centro esclusivo della propria esistenza sino al raggiungimento della maggiore età, e che, avendola raggiunta, sia ora pronto a trascorrervi la vita da adulto e intenda farlo valendosi di quel legame pieno tra persona e Stato che è tipico dello status di cittadino, con l'intero suo contenuto di diritti e di doveri.

In conclusione, dunque, per tutte le ragioni esposte e in particolare per la circostanza che l'interruzione della residenza del ricorrente in Italia sia unicamente dipesa dalla scelta, contraria alla volontà di quest'ultimo, di soggetti non (più) legittimati a decidere per lui, non può ritenersi che tale interruzione determini il venir meno del corrispondente requisito per l'acquisto della cittadinanza italiana. Pertanto, accertata la sussistenza anche di tutti gli altri requisiti, si ritiene di dover riconoscere al ricorrente la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, c. 2 della legge 91/1992, in accoglimento della domanda, come da dispositivo.

Le spese di lite possono tuttavia dichiararsi irripetibili, dal momento che la decisione favorevole è stata assunta sulla base di un'applicazione non strettamente letterale delle norme in materia e risulta frutto di un'interpretazione meramente giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento prot. n. [REDACTED] del 27.04.2021 del Comune di Ceccano di denegato acquisto della cittadinanza italiana;
- dichiara la **cittadinanza italiana** di [REDACTED] nato a Roma il [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), ai sensi dell'art. 4, c. 2 della legge 91/1992;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione della relativa dichiarazione nei registri dello Stato Civile del Comune di Ceccano;
- dichiara le spese di lite irripetibili.

Così deciso in Roma, 17.7.2023.

Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla